



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 26**

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N. 13 DEL 18-05-2020**

**Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 21/2020 CHIUSURA AL PUBBLICO DEI  
LUOGHI PUBBLICI.- prot. 4139**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio,

**IL SINDACO**

**VISTE** tutte le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020,
- le disposizioni della Prefettura di Ascoli Piceno,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020
- l'Ordinanza n. 648 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 09/03/2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020,
- le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale del 10/03/2020 nn. 4, 5 e 6,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020,
- il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 con particolare riguardo agli artt. 3 e 4,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/04/2020,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/04/2020,

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;

**Visto**, in particolare, il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale;

**Visto** in particolare il DPCM del 26 aprile 2020, art. 1 co. 1 lettere d) ed e) con particolare riferimento al fatto che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto del divieto di assembramento nonché la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

**Visto** il D.L. 16.5.2020 n. 33 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 125 del 16.5.2020);

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 9 del citato D.L. n. 33 del 16.5.2020 prevede che: *"il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

**RILEVATA** l'impossibilità di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale all'interno delle aree pubbliche, i parco giochi, l'area di sgambamento cani ;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Considerato** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Maltignano e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

**Dato atto** che, per le suddette motivazioni, si ritiene di continuare la chiusura dei parchi pubblici, aree pubbliche comunali, parco giochi e area di sgambamento cani, ove è più alto il rischio di assembramento;

**Richiamato** il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

## **ORDINA**

**per le motivazioni sopra esposte, la proroga dell'ordinanza sindacale n. 21/2020, riguardante la chiusura delle aree pubbliche, i parco giochi, l'area di sgambamento cani restino chiuse fino al 01/06/2020, salvo ulteriori proroghe.**

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;
2. è trasmessa al Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno e alla Locale Stazione dei Carabinieri di Folignano;
3. che sia demandata alla Polizia Locale nonché agli altri Agenti e Ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
**FALCIONI ARMANDO**